

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1587-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BRUSASCA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro della Pubblica Istruzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1971

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951 concluso a Roma il 10 febbraio 1969

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1587 concerne la ratifica del Protocollo aggiuntivo all'Accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi.

Quest'Accordo fu concluso a Roma il 5 dicembre 1951 e reso esecutivo con legge 30 luglio 1952 n. 1130: in esso sono configurati gli Istituti di cultura la cui istituzione nei due Stati corrispondenti ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle relazioni intellettuali, scientifiche e artistiche fra l'Italia e i Paesi Bassi.

L'Accordo, però, non definisce le agevolazioni fiscali che solitamente vengono riservate alle istituzioni culturali, ma si limita nell'articolo 5 a prevedere l'esenzione dalle imposte sui redditi applicabili ai guadagni del personale impiegato presso gli Istituti stessi; quindi, l'Istituto di cultura italiana a L'Aja e quello storico olandese a Roma, che operano nell'ambito dell'Accordo, sono assoggettati, contrariamente a quanto stabilito per enti stranieri analoghi, alla normale imposizione tributaria.

In base a tali norme il Governo italiano e quello dell'Aja devono versare i contributi sugli immobili di rispettiva proprietà e pagare i diritti di importazione sul materiale occorrente per il funzionamento degli Istituti stessi.

Per ovviare a tali inconvenienti si è sentita la necessità di integrare l'Accordo in oggetto con opportune norme fiscali e doganali reciproche che sono contenute nel Protocollo presentato per la ratifica.

Le facilitazioni riguardano l'imposizione diretta, indiretta e doganale, con esclusione degli oneri che costituiscono remunerazione per servizi resi, e prevedono:

1) l'esonero dal pagamento dei tributi sia sugli atti di acquisto di terreni e fab-

bricati, da utilizzare per la sede degli Istituti, che sui contratti di appalto per la costruzione, trasformazione e riparazione degli stessi;

2) l'esenzione da imposizioni dirette e indirette, statali e locali, gravanti sugli immobili sovraelencati, per il loro possesso, uso e mantenimento, qualora risultino di proprietà dell'Istituto o dello Stato di relativa appartenenza e siano utilizzati solo per i fini previsti dall'Accordo;

3) l'esenzione dai dazi doganali sull'importazione, anche da Paesi terzi, di oggetti di arredamento, di materiale didattico e di ricerca scientifica, di libri e pubblicazioni necessari per la costituzione e il funzionamento degli Istituti culturali.

La franchigia viene a decadere qualora questi beni vengano ceduti a titolo oneroso o gratuito ovvero prestati per scopi diversi dal funzionamento delle istituzioni culturali.

Il Protocollo aggiuntivo avrà la stessa durata di validità dell'Accordo culturale e resterà in vigore fino ad un anno dopo che uno degli Stati contraenti avrà denunciato l'Accordo stesso.

La 3^a Commissione ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alla ratifica del Protocollo aggiuntivo, sia per porre su di un piano di parità gli Istituti che operano nell'ambito dell'Accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi e gli altri Istituti che operano nell'ambito di altri accordi culturali in cui le parti contraenti hanno stabilito le reciproche facilitazioni tributarie, sia per facilitare la collaborazione tra l'Italia e i Paesi Bassi per lo sviluppo delle attività intellettuali, scientifiche e artistiche.

BRUSASCA, *relatore*

PARERE
DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

22 giugno 1971

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo all'Accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bas-

si del 5 dicembre 1951 concluso a Roma il 10 febbraio 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 3 del Protocollo stesso.